

**Conversione in legge del
Decreto Legge 24 agosto
2021, n.118 *“Misure urgenti
in materia di crisi d'impresa e
di risanamento aziendale,
nonché ulteriori misure
urgenti in materia di
giustizia”***

DDL n. 2371/S

Commissioni Giustizia
e Industria
Senato

**Audizione ANCE
14 settembre 2021**

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DECRETO LEGGE	8
PROROGA DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (ART.1)	8
<i>Valutazioni e proposte</i>	8
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART.2)	10
<i>Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art.3)</i>	10
<i>Valutazioni e proposte</i>	10
<i>Esito della "composizione negoziata" - Conclusione delle trattative (art.11)</i>	11
<i>Valutazione</i>	11
PIANO DI RISANAMENTO E TEST DI SOLVIBILITÀ (ART.3, CO.1 E 2)	12
<i>Valutazione</i>	12
SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO (ART.15)	12
<i>Valutazione</i>	12
REGIME PREMIALE (ART.14)	12
<i>Valutazione</i>	13
MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE (ART.20)	13
<i>Valutazione</i>	13
PROPOSTE AGGIUNTIVE	13
NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.	13

Valutazioni generali

Nell'ultimo biennio, le difficoltà affrontate dalle imprese a causa dell'emergenza sanitaria hanno imposto un ripensamento dell'intero approccio al tema dell'insolvenza, che si è reso necessario anche al di là dell'annunciata riforma della legge fallimentare, iniziata nel 2019 con l'adozione del *Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019).

In tal senso, si condivide in linea generale l'intento del Legislatore, a valle delle valutazioni della Commissione di riforma del *Codice della crisi d'impresa*, volto sia a spostarne ulteriormente l'entrata in vigore al 16 maggio 2022, e con tempistiche differenti a seconda dei diversi istituti coinvolti, sia ad anticipare l'operatività di strumenti negoziali extragiudiziali, quali gli accordi tra l'impresa debitrice ed i creditori, per superare l'insolvenza temporanea, ed il concordato semplificato con finalità liquidatorie, che consentono alle imprese di superare le criticità della crisi economica aggravatesi a causa della pandemia.

Comprendiamo, infatti, che tale strategia deriva dall'urgente necessità di recepimento della Direttiva "Insolvency" 2019/1023/UE in tema di ristrutturazione preventiva del debito, che scongiurerà procedure d'infrazione e renderà, in tale ambito, il nostro ordinamento in linea con quello degli altri sistemi giuridici europei.

Allo stesso modo, si esprime soddisfazione per il rinvio degli indici di crisi, che presentavano, in particolar modo per il settore delle costruzioni, delle criticità essendo stati elaborati senza la partecipazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati da tali parametri (tra l'altro, l'iter di approvazione degli stessi si è misteriosamente bloccato).

Positiva, in ogni caso, è l'introduzione, dal prossimo autunno (15 novembre 2021), della "composizione negoziata della crisi", esclusivamente di tipo volontario ed extragiudiziale, nella quale viene demandata ad un solo esperto la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività.

Tale meccanismo sostituisce, ma solo temporaneamente, gli Organismi di composizione della crisi – OCRI, e consentirà una migliore interazione dell'esperto con i professionisti "di parte" a supporto dell'impresa nelle trattative con i creditori e, in genere, nel processo di ristrutturazione aziendale.

Al riguardo, **si ritiene**, però, **indispensabile che all'esperto nominato dalla Commissione sia affiancato un soggetto con conoscenza specifica del settore economico in cui opera l'impresa**, proveniente, per esempio, dalle Associazioni di categoria sul territorio, al fine di ottimizzare l'accordo con i creditori e di salvaguardare le attività specifiche del comparto produttivo, in un'ottica di continuità aziendale.

In tal modo, così come è previsto negli OCRI, dove c'è un coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria nella nomina del "componente amico", è evidente anche in tal caso che l'esperto, con tutti i requisiti richiesti dalla legge, sia coadiuvato da un soggetto che abbia una profonda conoscenza del settore interessato, in cui opera l'impresa.

In tale contesto, si condivide l'ulteriore tassello della fase transitoria, che consiste nell'introduzione della "segnalazione d'allerta semplificata", in forza della quale gli organi di controllo societari che ravvisino una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario devono segnalare all'imprenditore la necessità di ricorrere alla "composizione negoziata della crisi".

A parere dell'ANCE, tale obbligo di comunicazione merita attenzione poiché è stato correlato alle attività di vigilanza del collegio sindacale in relazione all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In questo senso, infatti, la tempestiva segnalazione agli amministratori della società diviene un elemento valutabile anche ai fini dell'eventuale esclusione dalla responsabilità dei sindaci (cfr. l'art. 2407 del codice civile).

Tale disposizione si ritiene particolarmente rilevante se letta insieme alla sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile in tema di obblighi di ricostituzione del capitale sociale in caso di perdite (legge di Bilancio 2021), tema che pure si riflette in termini di responsabilità degli amministratori/sindaci in relazione alla propria attività.

Sono, questi, due aspetti che rendono ormai evidente come il Legislatore abbia finalmente riconosciuto, nella presente situazione ed ancorché in via indiretta, il forte rischio di "fallimento onesto" delle imprese, e sia giunto ad una revisione delle regole della disciplina delle società in caso di difficoltà economiche dovute a fattori congiunturali.

Ma occorre fare di più.

Si lamenta, infatti, il mancato riconoscimento di un vero e proprio principio relativo all'"insolvenza incolpevole", che arrivi, se non proprio ad escludere, quantomeno ad attenuare la responsabilità degli amministratori, come auspicato dall'ANCE fin dai tempi della legge delega per la riforma della disciplina fallimentare.

Occorre, invece, pervenire ad una definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori.

Esattamente in questo senso andava "l'ordine del giorno" proposto dall'ANCE e fatto proprio dalla Commissione Giustizia del Senato nel 2018, che, assai prima dell'emergenza sanitaria, impegnava esplicitamente il Governo a provvedere di conseguenza, avendo finalmente preso atto della crisi epocale che aveva colpito tutta l'industria, ed in particolare il settore delle costruzioni.

In ogni caso, nelle more di una compiuta definizione del tema del "fallimento onesto", occorre in primo luogo valutare l'eventuale ulteriore posticipo **dell'entrata in vigore del Codice della crisi (fissata al mese di maggio 2022), al fine di uniformarla con la proroga, a fine 2023, relativa all'entrata in vigore delle "procedure d'allerta", ivi compresi l'adozione degli indici di crisi e l'avvio del funzionamento degli organismi di composizione della crisi - OCRI.**

Tali istituti, che sono i veri capisaldi della riforma dell'insolvenza (indici di crisi di settore, organi di controllo interni ed esterni all'azienda), dovrebbero a nostro avviso entrare in vigore contestualmente.

Nel frattempo, anche in questa fase transitoria, appare necessario **intervenire su alcuni temi ritenuti prioritari, al fine di non vanificare l'obiettivo principe che la nuova disciplina dell'insolvenza si prefigge, ovvero il mantenimento della continuità aziendale delle imprese in difficoltà.**

Infatti, per il settore delle costruzioni, così come per gli altri settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflette anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base anche dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma.

Per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore.

E' necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di know-how) delle imprese. Tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il **coinvolgimento obbligatorio delle rispettive Associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica.**

Ciò al fine di tener conto, per il settore delle costruzioni, sia della specificità dell'attività esercitata (commesse pubbliche, costruzione per la vendita, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), sia della rilevanza pluriennale dell'attività in termini di utili, sia della collocazione dell'impresa sul territorio.

Su questo aspetto l'ANCE ha sviluppato in questi anni una solida esperienza nel campo.

Come parte sociale, l'Associazione ha partecipato alla definizione di un modello di rating settoriale recepito dallo stesso Mise per la selezione delle domande del Fondo di Garanzia PMI, e che potrebbe essere utile anche in tale contesto.

Allo stesso modo, insieme a Modefinance, Agenzia di rating vigilata dall'Esma, abbiamo sviluppato un servizio di valutazione della solidità dell'impresa (valutazione della coerenza tra l'analisi di mercato dell'operazione e il reale contesto di mercato, del business plan, del piano di vendita).

L'aspetto che maggiormente si sta rivelando strategico è la parte di stress test finalizzati a comprendere l'impatto di un peggioramento del contesto di mercato sull'equilibrio economico e finanziario dell'operazione e i possibili effetti sull'impresa.

L'ANCE è disponibile a mettere a disposizione dell'interesse pubblico il proprio know how maturato in questi anni, al fine di definire concretamente una valutazione dell'azienda coerente con gli aspetti specifici dell'attività svolta.

Sempre in tal ambito, un altro tema di particolare rilevanza per il settore delle costruzioni è quello relativo alla **partecipazione degli esperti delle Associazioni di categoria negli Organismi di composizione della crisi – OCRI**, che verranno costituiti presso le Camere di commercio locali, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori.

Infatti, per i componenti dell'OCRI provenienti dalle Associazioni di categoria, è assolutamente da rivedere l'attuale approccio riferito ai requisiti di partecipazione, al limite anche in deroga ai titoli professionali di avvocato, dottore commercialista ecc., come previsto dalle attuali disposizioni e senza le limitazioni derivanti dallo svolgimento di attività pregresse nelle procedure giudiziali.

Occorre, quindi, individuare, dettagliandoli normativamente, requisiti specifici di partecipazione, diversi e meno stringenti rispetto a quelli attualmente stabiliti.

In sostanza, occorre specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale per la nomina del "componente amico".

Tale passaggio va messo in atto già nel prossimo biennio, al fine di formare esperti con requisiti professionali adeguati a tale ruolo.

Infine, va rivista la disciplina ai fini della nomina obbligatoria degli organi di controllo

nelle s.r.l., prevedendo la sospensione del termine del 30 aprile 2022 per l'effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica.

Al riguardo l'ANCE, tenuto conto dell'intervenuta emergenza sanitaria, ritiene **indispensabile che si pervenga ad una sospensione del termine del 30 aprile 2022 per l'effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica (quantomeno entro il termine per l'approvazione del bilancio 2022, da effettuare nel 2023).**

Inoltre, occorre prevedere che l'obbligo di nomina debba sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, di due su tre (e non di una su tre) delle condizioni previste dalla norma (stato patrimoniale e ricavi superiori, ciascuno, a 4 milioni di euro e numero di dipendenti occupati in media pari a 20).

In tal modo, si eviterebbe l'aumento dei costi, e le conseguenti modifiche degli assetti organizzativi per le imprese minori.

Riepilogando, si esprime apprezzamento sul Provvedimento all'esame delle Commissioni, **ma occorre valutare l'opportunità di prevedere:**

- **la proroga al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;**
- **una definizione normativa del "fallimento onesto", distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori;**
- **nell'ambito della procedura di "composizione negoziata della crisi", l'affiancamento dell'esperto mediante il supporto di un soggetto conoscitore del settore economico in cui opera l'impresa, proveniente dalle rispettive Associazioni di categoria;**
- **il coinvolgimento obbligatorio delle Associazioni di categoria nell'elaborazione degli "indici di crisi", mediante una norma specifica;**
- **le modalità e i requisiti specifici di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale, mediante specifiche disposizioni normative;**
- **la sospensione del termine del 30 aprile 2022 per l'effettuazione della nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., quantomeno entro il termine per l'approvazione del bilancio 2022, da effettuare nel 2023, con la contestuale revisione dell'obbligo di nomina, che dovrebbe sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, di due su tre delle condizioni previste dalla norma.**

Infine, come ANCE, e come evidenziato da più parti, concordiamo sulla necessità che, in tema di crisi aziendali, occorre fare delle scelte coraggiose: non a tutte le imprese può essere teso il salvagente del risanamento aziendale e della prosecuzione dell'attività.

I nuovi strumenti messi in campo dalla nuova disciplina dell'insolvenza hanno un senso, e centrano l'obiettivo unicamente per le imprese che hanno la potenzialità effettiva per rimanere sul mercato, salvaguardando l'intero sistema economico.

L'Associazione, infatti, ha sempre condiviso i principi ispiratori della riforma Rordorf, le cui prassi operative, coinvolgendo tecnici e professionisti, dovrebbero consentire di distinguere in modo agevole le aziende in difficoltà finanziarie in grado di trasformarsi e superare così le crisi, dalle aziende che sono, invece, destinate a restare in una condizione di precarietà,

tale da non consentire la loro presenza sul mercato.

Dal punto di vista economico, infatti, il permanere in vita di aziende non in grado di trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti provoca una cattiva allocazione dei fattori di produzione che restano intrappolati in imprese con scarse prospettive di creazione di ricchezza invece di affluire nelle imprese migliori.

Abbiamo bisogno, invece, di imprese con le competenze idonee a riadattarsi e risollevarsi all'interno di un sistema in continua evoluzione: la regolazione della crisi d'impresa deve saper intercettare questo cambiamento e saper cogliere le imprese meritevoli di contribuire alla crescita del Paese.

Valutazioni e proposte sulle singole misure del decreto legge

Proroga del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.1)

Il D.L. 118/2021 proroga l'entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

Vengono, inoltre, rinviati al 31 dicembre 2023 (i sostanza, al 2024) le segnalazioni d'allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell'insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi - OCRI.

Valutazioni e proposte

POSITIVA. L'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa* va nella direzione auspicata dall'ANCE, che ne ha rilevato le molteplici criticità applicative non solo a causa dell'emergenza sanitaria, già fin dall'adozione del Provvedimento.

In particolare, specie per quel che riguarda l'applicabilità degli indici di crisi nell'ambito delle "segnalazioni d'allerta" sono state più volte segnalate le criticità relative al non sufficiente adattamento di tali parametri economico-finanziari alle specifiche caratteristiche delle imprese operanti nel settore edile.

Anche in relazione all'operatività degli Organismi di composizione della crisi – OCRI, l'ANCE ha avuto già occasione di sottolineare la necessità che il componente di matrice aziendalistica potesse accedere agli OCRI in presenza di requisiti professionali semplificati e meno stringenti rispetto agli altri due esperti.

Per tali ragioni, occorre spostare al 2024 anche le ulteriori misure del Codice della crisi d'impresa, proprio al fine di uniformarne la proroga con l'entrata in vigore delle procedure d'allerta, ivi compreso l'avvio del funzionamento degli OCRI.

Nel frattempo, però, occorre già intervenire per rivedere sia le modalità di individuazione degli "indici di crisi" (ovvero gli squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), sia i requisiti di partecipazione agli OCRI degli esperti provenienti dalle Associazioni di categoria.

In particolare, nel D.Lgs. 14/2019 l'indicazione dei valori limite relativi alla crisi d'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle segnalazioni d'allerta è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima stesura di tali parametri, non ancora approvati dal MISE.

Sul punto, appare necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici

caratteristiche (dimensionali, merceologiche, di occupazione di personale, di *know how*) delle imprese.

Tali approfondimenti si ritengono necessari al fine di poter definire indici di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle rispettive Associazioni di categoria.

Come comparto delle costruzioni, infatti, abbiamo rilevato l'incapacità degli attuali valori di cogliere specificamente le peculiarità delle imprese associate, proprio in considerazione degli esercizi pluriennali nei quali si sviluppa l'attività.

Alla luce di tali specifiche valutazioni, quindi, occorre stabilire, con una precisa disposizione di legge, la partecipazione diretta delle Associazioni di categoria nell'elaborazione ed aggiornamento degli indici di crisi, da affiancare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Allo stesso modo, per i **componenti dell'OCRI provenienti dalle Associazioni di categoria**, occorre ripensare l'attuale approccio riferito ai requisiti di partecipazione, al limite anche in deroga ai titoli professionali di avvocato, dottore commercialista ecc., come previsto dalle attuali disposizioni e senza le limitazioni derivanti dallo svolgimento di attività pregresse nelle procedure giudiziali.

Occorre, quindi, individuare, dettagliandoli normativamente, requisiti specifici di partecipazione, diversi e meno stringenti rispetto a quelli stabiliti dalla specifica normativa, richiamata dal medesimo *Codice della crisi d'impresa*.

In particolare, si auspica che il **Decreto ministeriale di costituzione e funzionamento degli OCRI, preveda un albo speciale proprio per i componenti di matrice aziendalistica**, senza i quali si rischierà di non trovare i soggetti con i requisiti generali richiesti.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art.2)

Viene introdotto un sistema di “composizione negoziata della crisi” su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell’impresa in stato di crisi (situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale), ma con potenzialità di restare sul mercato anche attraverso un processo di ristrutturazione aziendale (stato di crisi temporaneo e reversibile).

In particolare, la composizione della crisi viene demandata ad un solo esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

L’imprenditore deve richiedere la nomina dell’esperto alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.

Il superamento della situazione di crisi può essere ottenuto, attraverso l’intervento dell’esperto indipendente, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art.3)

Possono accedere all’attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco occorrono sia specifiche qualità professionali (iscrizione negli albi di riferimento e dimostrazione di svolgimento dell’attività nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa), sia una formazione adeguata (da definire con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia).

La nomina dell’esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avviene ad opera di una Commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo della regione ed è composta da tre membri (un magistrato, un soggetto designato dal presidente della medesima camera di commercio del capoluogo di regione, un soggetto designato dal Prefetto), che resta in carica per due anni (le disposizioni circa la nomina dell’esperto indipendente entreranno in vigore il 15 novembre 2021).

Valutazioni e proposte

POSITIVA. L’ANCE accoglie positivamente l’avvio, dal 15 novembre prossimo, della “composizione negoziata della crisi”, a carattere stragiudiziale ed in forma semplificata, che dovrebbe superare le rigidità di funzionamento degli Organismi di composizione della crisi – OCRI.

Si condivide, infatti, l’esigenza di mettere in tempi rapidi a disposizione delle imprese strumenti operativi in grado di scongiurare il rischio di insolvenza, che oggi è più che mai correlato alla perdurante emergenza sanitaria in atto.

In tal ambito, le disposizioni relative all’iscrizione nell’elenco degli

esperti indipendenti, teoricamente in vigore del 25 agosto scorso, diverranno operative a seguito dell'effettiva individuazione delle modalità di formazione stabilite dal Ministero della Giustizia.

Si auspica, quindi, che le disposizioni attuative di tale procedura semplificata giungano nei tempi stabiliti dal Provvedimento, senza differimenti.

Si ritiene, poi, indispensabile che l'esperto nominato dalla Commissione venga affiancato da un soggetto conoscitore del settore economico in cui opera l'impresa, anche al fine di ottimizzare l'accordo con i creditori e salvaguardare le attività specifiche del comparto produttivo, in un'ottica di continuità aziendale.

Tale aspetto assume particolare importanza per il settore delle costruzioni, nel quale l'attività è caratterizzata da cicli di produzione pluriennali, con una redditività delle commesse, sia private che pubbliche, anch'essa da valutare su più annualità.

Pertanto, occorre valutare l'opportunità di introdurre, nel D.L. 118/2021, una specifica disposizione volta a riconoscere espressamente la possibilità che, nella procedura di "composizione negoziata della crisi", l'esperto venga affiancato da un professionista con comprovata conoscenza del settore merceologico di appartenenza dell'impresa debitrice, anche proveniente dalle rispettive Associazioni di categoria operanti in sede locale.

*Esito della
"composizione
negoziata" -
Conclusione delle
trattative (art.11)*

In un'ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l'impresa può adottare a seguito della "composizione negoziata", tra le quali la redazione di un contratto con uno o più creditori, di una convenzione di moratoria, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero di un piano attestato di risanamento.

Nel caso in cui, invece, le trattative non abbiano avuto buon esito, l'impresa può accedere al cd. "concordato semplificato".

In particolare, si tratta di nuova procedura di concordato avente finalità liquidatorie, in via alternativa rispetto agli strumenti già esistenti e disciplinati dall'attuale legge fallimentare.

Valutazione

POSITIVA. Si condivide, inoltre, l'introduzione del "concordato semplificato", il quale, ancorché preveda la liquidazione del patrimonio dell'impresa, consente di pervenire ad una definizione della situazione aziendale in tempi più veloci e con modalità semplificate rispetto alla disciplina ordinaria, salvaguardando così il valore economico degli *asset* ceduti.

**Piano di risanamento
e test di solvibilità
(art.3, co.1 e 2)**

Viene resa disponibile, su un'apposita piattaforma telematica, una "lista di controllo particolareggiata", con «*indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati*».

Anche le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 118/2021 (entro il 24 settembre 2021, termine ordinario).

Valutazione

POSITIVA.

L'introduzione del test di autovalutazione si ritiene un utile strumento ai fini dell'autodiagnosi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario delle imprese, da effettuare prima dell'eventuale accesso alla "composizione negoziata della crisi".

In merito, si auspica che tale esame consenta effettivamente alle imprese di valutare agevolmente la propria situazione, con modalità semplificate, e non si traduca, di fatto, in un anticipo circa l'utilizzo degli "indici di allerta", circostanza che ne vanificherebbe la proroga, stabilita a fine 2023.

Sarebbe, quindi, opportuna preventiva valutazione degli indici che si utilizzeranno per l'effettuazione dei test di autovalutazione.

**Segnalazione
dell'organo di
controllo (art.15)**

L'art.15 del D.L. 118/2021 introduce la segnalazione per iscritto all'organo amministrativo, da parte dell'organo di controllo societario circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla "composizione negoziata". La segnalazione è motivata, e, tra l'altro, contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Valutazione

POSITIVA. Tale comunicazione risulta analoga alla "segnalazione d'allerta interna" contenuta nel *Codice della crisi*, e prorogata al 31 dicembre 2023.

**Regime premiale
(art.14)**

L'art.14 prevede che l'accesso alla "composizione negoziata della crisi" sia accompagnato, tra l'altro, da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in sei anni (settantadue rate) delle imposte non versate non iscritte a ruolo, la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

Valutazione

POSITIVA

Modifiche alla legge fallimentare (art.20)

Il D.L. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) ed anticipa, in chiave anti emergenza, alcune disposizioni già contenute nel *Codice della crisi d'impresa* (come i cd. "accordi ad efficacia estesa" e gli "accordi agevolati"), la cui immediata applicazione agevola l'imprenditore nella ricerca di soluzioni negoziate dello stato di difficoltà.

La *ratio* delle norme in questione è quella di ampliare le possibilità di accesso alle procedure e, più in generale, a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale (*cf.* anche la Relazione Illustrativa al Provvedimento).

Valutazione

POSITIVA

Proposte aggiuntive

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.

Come noto, per le s.r.l. ed in presenza di determinate condizioni, il *Codice della crisi d'impresa* ha previsto l'obbligo di nomina degli organi di controllo.

Fin dalla sua introduzione, la disposizione ha suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l'aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l'affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.

In particolare, l'obbligo di nomina scatta quando **la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti patrimoniali, reddituali** (pari, ciascuno, a 4 milioni di euro) e **di occupazione** (pari a 20 dipendenti).

Per le s.r.l. che, nel **2020 e 2021**, abbiano superato i citati limiti, l'obbligo deve essere eseguito entro il **30 aprile 2022** (termine differito da ultimo dall'art.51-bis del *D.L. Rilancio* – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Al riguardo l'ANCE, **tenuto conto dell'intervenuta emergenza sanitaria, che comporta scelte straordinarie di gestione aziendale, ritiene indispensabile che si pervenga ad una sospensione del termine del 30 aprile 2022 per l'effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica (quantomeno entro il termine per l'approvazione del bilancio 2022, da effettuare nel 2023).**

Inoltre, occorre prevedere che **l'obbligo di nomina debba sorgere al superamento di due su tre dei citati limiti.**

In tal modo, si eviterebbe l'aumento dei costi, e le conseguenti modifiche degli assetti organizzativi per le imprese minori.